

Allegato

SCHEMA ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DI
PERSONE, POSITIVE AL COVID-19 CHE DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA SANITARIA IN STRUTTURA
IDONEA DIVERSA DALLA PRIVATA RESIDENZA/DOMICILIO

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DIDEL 2020

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO
ATTUATORE AI SENSI DEL DECRETO DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 576 DEL
23.02.2020**, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro 52

E

**LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:
CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA, FEDERALBERGHI
CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA, CONFESERCENTI
ASSOHOTEL EMILIA ROMAGNA**

E

**LA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E
WELFARE** (più avanti, per brevità, Direzione Generale) rappresentata
dalla dott.ssa **Petropulacos Kyriakoula**, domiciliata per la carica in
Bologna, Viale Aldo Moro 21

E

**L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE** (per brevità, più avanti, Agenzia Regionale),
rappresentata dalla dott.ssa Rita Nicolini, in qualità di Soggetto

Ausiliario del Soggetto Attuatore, domiciliata per la carica in Bologna,

Viale Silvani n. 6

PREMESSO:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" prevede all'art.1, comma 2, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché gli interventi urgenti e necessari per rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute;

- le O.C.D.P.C. n. 631 del 6.02.2020, n. 633 del 12.02.2020 n.635 del 13.02.2020, n. 637 del 21.02.2020, n. 638 del 22.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il D.L. 6 del 23.02.2020 che prevede, all'art. 2, comma 2, che le Autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23.02.2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 04.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce le misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito di Protezione Civile, ed in particolare dispone di avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l'acquisizione dei beni/servizi per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-1, stabilendo, altresì che il Direttore dell'Agenzia Regionale adotta gli atti necessari e stipula i relativi contratti;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 20.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce di avvalersi delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali Rappresentanti, adottano gli atti necessari;

- il D.L.18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni nella L. 27 del 24.04.2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVI-19 ;

- il D.L. 19 del 25.03.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVI-19" (G.U. n. 79 del 25.03.2020);

- il D.L. 23 del 08.04.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVI-19" (G.U. n. 94 del 08.04.2020);

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 11.04.2020 che prevede espressamente che **le strutture ricettive alberghiere**, la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. del 10.04.2020, possano erogare **servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici**, in particolare servizi finalizzati a soddisfare **esigenze collegate alla gestione dell'emergenza** (ad es: **isolamento di pazienti**)

- il D.P.C.M. del 26.04.2020 che detta misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO del propagarsi del contesto epidemiologico, è necessario individuare idonee strutture per dare una soluzione alloggiativa alle persone positive al COVID-19 che, sulla base delle valutazioni della AUSL, territorialmente competente, non possano essere poste in isolamento presso la privata residenza/domicilio;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE E RITENUTE IDONEE DEFINIRE:

- **condizioni uniformi di ospitalità;**

- **una tariffa congrua che tiene conto del contesto emergenziale;**

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

Il presente Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare ospitalità, a **parità di condizioni**, presso le Strutture Ricettive, presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, alle persone che, su indicazione della AUSL territorialmente competente, debbano essere poste in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio e per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa.

Le strutture, di cui al precedente capoverso, devono garantire la possibilità di effettuare l'isolamento, in camere adibite ad uso singolo, alle persone, individuate dalla AUSL competente per territorio, che risultano positive al COVID-19 e che non necessitano di ricovero ospedaliero o ai pazienti, dimessi dall'ospedale, in condizioni stabili, ma ancora positivi.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (**il cui schema è stato approvato con.....del.....**) la AUSL competente per territorio e la Struttura Ricettiva Ospitante sottoscriveranno un apposto singolo contratto.

Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro, e i loro referenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la AUSL, la struttura ricettiva e la persona ospitata.

Il presente Accordo - quadro non sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

Art. 2 (Individuazione delle Strutture Ricettive e sopralluogo iniziale per verificare l'idoneità delle stesse)

Per dare esecuzione al presente accordo la ASL competente per territorio contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui all'art. 1, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di interesse, con classificazione minima "tre stelle";

L'Agenzia Regionale, su richiesta della AUSL anche all'interno del CCS e/o Unità di crisi competente per territorio, per il tramite del Servizio dell'Agenzia territorialmente competente, può contattare, se necessario, i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa nella Provincia di interesse.

Le AUSL e il Servizio dell'Agenzia Regionale competente per territorio se richiesto da parte dell'AUSL stessa, effettuano un apposito sopralluogo delle Strutture Ricettive, che hanno manifestato la propria disponibilità, all'esito del quale viene redatto un verbale che attesta la presenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per tali strutture e dei requisiti funzionali per accogliere le persone indicate all'art. 1.

Spetta alla AUSL competente per territorio, a suo insindacabile giudizio, la scelta della Struttura Ricettiva, tra più Strutture risultate idonee nella medesima Provincia di interesse.

Art. 3 (Servizi di base e relativa tariffazione)

E' stabilita una tariffa massima di 30,00 Euro+IVA Euro/giorno e comprende:

- **posto letto in camera adibita ad uso singolo** (la camera deve essere fornita di TV, connessione Wi-Fi, servizi igienici dotati di acqua calda e fredda, riscaldamento e raffrescamento);

- **utenze** (acqua, energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, ecc)

e manutenzione ordinaria/straordinaria della Struttura;

- **servizio di reception h 24 sette giorni su sette.**

L'ammontare effettivo della tariffa giornaliera, nei limiti dell'importo massimo sopra fissato, sarà indicato nel singolo contratto, previo accordo tra la AUSL territorialmente competente e la Struttura ospitante, tenendo conto delle caratteristiche della Struttura e degli eventuali ulteriori servizi offerti dalla Struttura medesima.

Art. 4 (Servizi ulteriori)

La AUSL territorialmente competente e la Struttura ospitante disciplineranno, nel singolo contratto, le modalità, le tempistiche e i costi dell'erogazione dei servizi ulteriori (sanificazione iniziale delle camere, fornitura pasti, fornitura di biancheria da letto e da bagno, pulizia delle camere, ritiro/smaltimento rifiuti, sanificazione finale delle camere, ecc).

La tariffa, pattuita dalle parti, è riferita esclusivamente ai giorni di effettiva ospitalità (per ogni singolo ospite).

Art 5 (Oneri a carico della Struttura Ricettiva)

Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a mettere a disposizione **l'intera Struttura** o quota parte della stessa, qualora sia

possibile isolare la parte messa a disposizione;

Il gestore, inoltre, s'impegna a garantire l'accesso alla struttura, o a quota parte della stessa, (oltre agli ospiti, individuati dalla AUSL) esclusivamente al personale della AUSL competente per territorio, e/o incaricato dalla AUSL medesima, al proprio personale e/o ai propri incaricati.

Il gestore della struttura ricettiva non è responsabile dell'eventuale violazione dell'obbligo di isolamento fiduciario da parte dell'ospite.

Il gestore segnala l'allontanamento dell'ospite dalla Struttura, o il comportamento non corretto (uscita dalla stanza durante l'isolamento fiduciario senza giustificato motivo) al Referente della AUSL di cui al successivo art. 6 e al 112 (Carabinieri).

Art. 6 (Oneri a carico della AUSL territorialmente competente)

La AUSL territorialmente competente:

- provvede alla sorveglianza sanitaria delle persone ospitate;
- indica, alla Struttura Ricettiva, un proprio referente al quale rivolgersi per qualsiasi esigenza o segnalazione relativa agli ospiti;
- attesta, alla fine del periodo di emergenza, che la struttura ricettiva, dal punto di vista dell'avvenuta sanificazione, è in regola per l'accoglienza in sicurezza degli ospiti.

Art. 7 (Oneri a carico dell'Agenzia Regionale)

Il Servizio dell'Agenzia Regionale, competente per territorio, su richiesta della AUSL, contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori, di cui all'art. 2, per collaborare all'individuazione delle Strutture ricettive disponibili.

Art. 8 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro. Durata dei singoli contratti)

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

I singoli contratti, discendenti dal presente Accordo-Quadro, sottoscritti dalla AUSL competente per territorio e dalla Struttura Ricettiva ospitante, hanno la durata di 1 mese dalla data di sottoscrizione, con possibilità di una o più proroghe, di uguale durata, qualora ritenuto necessario dalla AUSL medesima e stante il consenso della struttura ricettiva ospitante.

Art. 9 (Fatturazione)

L'importo dovuto per la messa a disposizione dell'intera Struttura (o di quota parte della stessa qualora sia possibile isolare la parte messa a disposizione), di cui all'art. 3, è calcolato in relazione alla tariffa giornaliera (indicata nel singolo contratto) e al numero di stanze della Struttura messe a disposizione; mentre l'importo dovuto per l'erogazione dei servizi ulteriori, di cui all'art. 4 (qualora tali servizi siano forniti dalla Struttura) è calcolato in relazione al costo pattuito per ogni servizio (indicato nel singolo contratto) e al numero degli ospiti effettivi e ai giorni di effettiva ospitalità.

La struttura Ricettiva Ospitante emette fattura con cadenza minima

mensile; la fattura deve riportare la dicitura “Emergenza COVID-19”.

Ulteriori dettagli sulla fatturazione saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 10 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 11 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Rita Nicolini (firmato digitalmente)

per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 27/2020

Dott.ssa Petropulacos Kyriakoula (firmato digitalmente)

per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 42/2020

Le Associazioni di Categoria degli albergatori:

Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna